



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa

in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con l'Avv. MOLINARO
LUIGI

ATTORE

E

CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA, con
gli Avv. NEVONI ROBERTO, ANDREA OLIVIERI E MARCO PAOLO FERRARI

CONVENUTO

OGGETTO: azione di regresso

CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 22/11/2023 tenutasi *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”* come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente depositato, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS conveniva, innanzi a questo Tribunale, la CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA chiedendo, in accoglimento della domanda di regresso e in forza del pagamento eseguito a favore del creditore garantito dalla polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione AN0601374, di



condannare la convenuta a rimborsare in proprio favore l'importo di € 1.096.147,49 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 6 delle CGA dalla data del pagamento al beneficiario (7/1/2021) fino al saldo.

Si costituiva in giudizio CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA che, prospettando in via preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100 c.p.c., resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento della natura chirografaria concorsuale, nel concordato preventivo proposto da Clea s.c., del credito vantato da Atradius per l'importo capitale di € 1.096.147,49.

Disposto il mutamento del rito e acquisiti in via istruttoria i documenti prodotti la causa, all'udienza del 22/11/2023 tenutasi *"mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"* come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Ha premesso l'attrice Atradius che:

- con polizza autonoma a prima richiesta n. AN0601374 emessa in data 15/04/2019, si è costituita fideiussore nell'interesse di CLEA (*contraente*) a favore di KOSTRUTTIVA Società Cooperativa per Azioni (*beneficiario*) a garanzia *"degli obblighi assunti in relazione alla anticipazione ottenuta in base all'atto attuativo del protocollo di affidamento e progettazioni lavori del 07.12.2018 Prot. 15415 del 21.12.2018 interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea Bocca di Lido Treporti inserimento architettonico di spalla ovest (WBE6) di spalla est (WBE4) prima e seconda fase"* (*causale*) fino a concorrenza dell'importo di € 1.285.950,99 e che la polizza si inseriva nell'ambito di lavori appaltati dal Consorzio Venezia Nuova (committente) a KOSTRUTTIVA (appaltatrice) e da questi affidati alla propria consorziata CLEA con atto del Presidente in data 13.03.2019;
- a seguito della emissione della polizza, in data 03.06.2019 CLEA ha ottenuto da KOSTRUTTIVA l'anticipazione del prezzo dei lavori affidati per l'importo di € 1.285.950,99 corrispondente esattamente al massimale garantito;



- in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, ATRADIUS si è impegnata a pagare al beneficiario le somme garantite entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, *“dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso”* (doc. 1, art. 5 allegato al ricorso); CLEA si è impegnata a rimborsare alla Compagnia *“a semplice richiesta tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall’art. 1952 cc”* (doc. 1, art. 6 allegato al ricorso);
- sempre nelle condizioni di polizza si è previsto il diritto della Compagnia a surrogarsi al beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti ragioni ed azioni verso il Contraente e i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ex artt. 1203, n. 3 e 1949 c.c. (comma 2 art. 6) e si è convenuto altresì l’obbligo del debitore garantito di corrispondere alla Compagnia, sulle somme versate al beneficiario, un tasso di interessi di mora pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti (comma 3 art. 6);
- depositata in data 01.06.2020 da parte di CLEA presso il Tribunale di Venezia la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 LF, KOSTRUTTIVA Società Cooperativa per Azioni (*beneficiario*) ha escusso a polizza e ATRADIUS, in data 7/1/2021, ha corrisposto a KOSTRUTTIVA l’importo richiesto di € 1.096.147,49 (doc. 9 allegato al ricorso) ottenendo la relativa dichiarazione di quietanza (doc. 10 allegato al ricorso);
- ai sensi degli art. 1950 c.c. e 6 CGA ad Atradius quale garante *solvens* - spetta il diritto ad esser rimborsata, dal debitore garantito di tutte le somme corrisposte al beneficiario della polizza in esecuzione della garanzia per sorte, spese ed interessi nonché spetta altresì la surroga (legale) nei diritti, ragioni ed azioni vantate dal creditore nei confronti della contraente di polizza (art. 1203 c.c.).



Ciò premesso ed in relazione all'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di Atradius si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 168 L.F. al primo comma prevede espressamente che: *"1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"*.

Secondo l'interpretazione consolidata della disposizione, oggetto del divieto di legge è l'introduzione o la prosecuzione delle procedure esecutive e cautelari nonché l'acquisto di diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, non essendo invece vietato al creditore agire in giudizio per l'accertamento del suo credito e per la condanna del debitore ammesso al concordato preventivo, salva ogni valutazione circa il riflesso dell'eventuale condanna in sede concordataria (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. 30905/23): in altri termini, posto che nel concordato preventivo, a differenza che nel fallimento, non vi è lo spossessamento del debitore, il quale conserva l'amministrazione del proprio patrimonio (pur sotto la vigilanza del Commissario giudiziale e del Giudice delegato) e non vi è un "giudizio" di accertamento dei crediti equivalente alla verifica del passivo, nulla impedisce al creditore rimasto escluso dall'elenco dei debiti o dal piano predisposto dall'imprenditore di agire in via di cognizione ordinaria e sommaria per l'accertamento del suo credito nella sua integrità (come ha fatto l'attore nel caso di specie).

Ciò posto ed esaminando il piano del concordato (cfr. doc. 11 del fascicolo della convenuta), risulta che il credito di Atradius nei confronti di CLEA in forza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni derivanti dal rapporto sottostante con KOSTRUTTIVA non ha trovato riconoscimento, come invece sostiene ripetutamente la convenuta. Il piano infatti ha valutato la posizione di ATRADIUS solo sotto il profilo della surroga legale nel credito di KOSTRUTTIVA, il cui valore nel piano viene portato a zero in forza di



compensazioni con presunti controcrediti verso KOSTRUTTIVA indicati nello stesso piano (cfr. p. 110-111 del piano).

L'eccezione va dunque rigettata.

Nel merito la domanda va accolta.

Esaminando le deduzioni in fatto ed in diritto quali risultanti dall'istruttoria del procedimento, ritiene il Tribunale che il diritto di regresso è sorto nel patrimonio di ATRADIUS nel corso della procedura di concordato per effetto del pagamento dell'indennizzo al beneficiario (e non per effetto della mera sottoscrizione del contratto di garanzia che, in carenza di escussione, non avrebbe generato alcun credito restitutorio): rispetto a tale credito, peraltro, il rapporto sottostante ne costituisce solo un presupposto.

CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA va dunque condannata al pagamento a titolo di regresso, della somma di € 1.096.147,49 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 6 delle CGA dalla data del pagamento al beneficiario (7/1/2021) fino al saldo, nei confronti di ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 36 c.p.c. in ordine alla dipendenza della stessa dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS e, per l'effetto, condanna CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA al pagamento, a titolo di regresso, della somma di € 1.096.147,49 oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS;



- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA;

- condanna CLEA IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS che liquida in complessivi € 18.977,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024

Il Giudice

dott.ssa Stefania Garrisi

